



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali

4

L'AUMENTO DELL'EFFICIENZA QUALE PRINCIPALE
MISURA ORGANIZZATIVA/OBIETTIVO DI CONTRASTO
ALLA MALADMINISTRATION

Paolo Caracciolo

Roma - 20 marzo 2024

PROGRAMMA

- Premessa
- Definizione di corruzione
- Ciclo della gestione del rischio
- In particolare «il trattamento del rischio»
- Le misure di prevenzione della corruzione
- Misure generali e misure specifiche
- **Dal PTPCT al PIAO: è nuovo paradigma?**
- Focus:
 - Coerenza tra performance e sistema di prevenzione della corruzione
 - Rispetto tempi procedurali
 - Controlli
 - Trasparenza

PREMESSA

LA PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE: L'INDICE DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA 2023


Il nostro Paese consolida il punteggio degli ultimi anni nella classifica del corruption perception index (CPI), l'indicatore elaborato da *Transparency International* per misurare la corruzione nel mondo.

Infatti, nell'edizione 2023 dell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) l'Italia, pur perdendo una posizione in classifica (si colloca al 42° posto del *ranking*), vede comunque confermato il punteggio dello scorso anno (56 punti).

Il CPI 2023 conferma l'Italia al 17° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.

INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE 2023

Il livello di corruzione percepito in 180 paesi nel mondo.



PUNTEGGIO/PAESE

90	Denmark
87	Finland
85	New Zealand
84	Norway
83	Singapore
82	Sweden
82	Switzerland
79	Netherlands
78	Germany
78	Luxembourg
77	Ireland
76	Canada
76	Estonia
75	Australia
75	Hong Kong
73	Belgium
73	Japan
73	Uruguay
72	Iceland
71	Austria
71	France
71	Seychelles
71	United Kingdom
69	Barbados
69	United States
68	Bhutan

68	United Arab Emirates
67	Taiwan
66	Chile
64	Bahamas
64	Cabo Verde
63	Korea, South
62	Israel
61	Lithuania
61	Portugal
60	Latvia
60	Saint Vincent and the Grenadines
60	Spain
59	Botswana
58	Qatar
57	Czechia
56	Dominica
56	Italy
56	Slovenia
55	Costa Rica
55	Saint Lucia
54	Poland
54	Slovakia
53	Cyprus
53	Georgia
53	Grenada
53	Rwanda


52	Fiji
52	Saudi Arabia
51	Malta
51	Mauritius
50	Croatia
50	Malaysia
49	Greece
49	Namibia
48	Vanuatu
47	Armenia
46	Jordan
46	Kuwait
46	Montenegro
46	Romania
45	Bulgaria
45	Sao Tome and Principe
44	Jamaica
43	Benin
43	Ghana
43	Oman
43	Senegal
43	Solomon Islands
43	Timor-Leste
42	Bahrain
42	China
42	Cuba
42	Hungary

42	Moldova
42	North Macedonia
42	Trinidad and Tobago
41	Burkina Faso
41	Kosovo
41	South Africa
41	Vietnam
40	Colombia
40	Côte d'Ivoire
40	Guyana
40	Suriname
40	Tanzania
40	Tunisia
39	India
39	Kazakhstan
39	Lesotho
39	Maldives
38	Morocco
37	Argentina
37	Albania
37	Belarus
37	Ethiopia
37	Gambia
37	Zambia
36	Algeria
36	Brazil
36	Serbia

36	Ukraine
35	Bosnia and Herzegovina
35	Dominican Republic
35	Egypt
35	Nepal
35	Panama
35	Sierra Leone
34	Ecuador
34	Indonesia
34	Malawi
34	Philippines
34	Sri Lanka
34	Turkey
33	Angola
33	Mongolia
33	Peru
33	Uzbekistan
32	Niger
31	El Salvador
31	Kenya
31	Mexico
31	Togo
30	Djibouti
30	Eswatini
30	Mauritania


29	Bolivia
29	Pakistan
29	Papua New Guinea
28	Gabon
28	Laos
28	Mali
28	Paraguay
27	Cameroon
26	Guinea
26	Kyrgyzstan
26	Russia
26	Uganda
25	Liberia
25	Madagascar
25	Mozambique
25	Nigeria
24	Bangladesh
24	Central African Republic
24	Niger
24	Lebanon
24	Zimbabwe
23	Azerbaijan
23	Guatemala
23	Honduras
23	Iraq
22	Cambodia

22	Congo
22	Guinea-Bissau
21	Eritrea
20	Afghanistan
20	Burundi
20	Chad
20	Comoros
20	Democratic Republic of the Congo
20	Myanmar
20	Sudan
20	Tajikistan
18	Libya
18	Turkmenistan
17	Equatorial Guinea
17	Haiti
17	Korea, North
17	Nicaragua
16	Yemen
13	South Sudan
13	Syria
13	Venezuela
11	Somalia



*The designations employed and the presentation of material on this map follow the UN practice to the best of our knowledge and as of January 2024. They do not imply the expression of any opinion on the part of Transparency International concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

...DALLA 74[^] ALLA 42[^] POSIZIONE...



ANALISI DI STAMPO SOGGETTIVA

Questo Indice si basa su 13 sondaggi e valutazioni di esperti sulla corruzione nel settore pubblico.

Tale strumento, da un lato permette di confrontare un ampio numero di Paesi ed offre una fotografia istantanea dello stato di ciascuno di essi, dall'altro risulta per definizione assai impreciso, poiché le percezioni possono essere influenzate da vari fattori soggettivi, culturali e ambientali, ad esempio da quanta attenzione e dal tipo di esposizione che i media dedicano al fenomeno. Inoltre, derivando da sondaggi campionari, gli indicatori basati sulle percezioni forniscono uno scarso grado di dettaglio in relazione al tipo di attività criminale e al territorio in cui essa ha luogo; essi inoltre, generalmente, non possono essere confrontati nella loro variazione temporale.

DEFINIZIONE DI CORRUZIONE NEL CONTESTO SOCIALE/ECONOMICO

LA CORRUZIONE PUÒ ESSERE INDIVIDUATA COME QUELLA CONDOTTA INDIVIDUALE CHE COMPORTA “UNA DEVIAZIONE DA CERTI STANDARD DI COMPORTAMENTO” (SCOTT 1972), OVVERO COME QUALSIASI FORMA DI “ABUSO DI POTERE PUBBLICO AL FINE DI CONSEGUIRE BENEFICI PERSONALI” (LAMBSDORFF 2007; VEDI ANCHE CIVIT 2013).

PREDILIGO DEFINIRE LA CORRUZIONE QUALE “ABUSO A FINI PRIVATI DI UN POTERE DELEGATO”, SECONDO L’AMPIA DEFINIZIONE OFFERTA DA *TRANSPARENCY INTERNATIONAL*, INQUADRANDONE LE CORRISPONDENTI ATTIVITÀ ENTRO UNO SCHEMA ANALITICO DEFINITO DALLA LETTERATURA ECONOMICA COME PRINCIPALE-AGENTE. COSÌ INQUADRATA, LA CORRUZIONE NEL SETTORE PUBBLICO È UNA **PRATICA SOCIALE** CHE PRESUPPONE:

- (i) UNA DELEGA DI POTERE DECISIONALE DA UN SOGGETTO COLLETTIVO (IL PRINCIPALE, OSSIA LA COLLETTIVITÀ) A UN AGENTE, CHE DOVREBBE OPERARE PER REALIZZARE INTERESSI E VALORI DEL PRIMO;
- (ii) LA POSSIBILITÀ DI UN TRADIMENTO DELLA FIDUCIA DA PARTE DELL’AGENTE, NELLA VESTE DI PORTATORE DI INTERESSI PRIVATI, CHE DERIVA DALLE ASIMMETRIE INFORMATIVE, DAI LIMITI E DAI COSTI DEI MECCANISMI DI CONTROLLO UTILIZZATI ;
- (iii) GLI INTERESSI PRIVATI DI POTENZIALI “CLIENTI”, CHE POSSONO INFLUENZARE A PROPRIO VANTAGGIO L’ESERCIZIO DEL POTERE E L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELL’AGENTE, ENTRANDO CON LUI IN UNA RELAZIONE DI SCAMBIO OCCULTO (DELLA PORTA E VANNUCCI, 1999, 2014).

DEFINIZIONE DI CORRUZIONE NEL CONTESTO DI NOSTRO INTERESSE



LA LEGGE N.190/2012 ESPLICITA LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE QUALI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CHE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SONO TENUTE AD EROGARE A FINI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA “**CATTIVA AMMINISTRAZIONE**”.

CICLO DI GESTIONE DEL RISCHIO

ASSETTO NORMATIVO IN AMBITO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N.190

*TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA D'INCANDIDABILITÀ E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEGUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON COLPOSI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 63, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, APPROVATO CON IL **DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235**;*

*RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, APPROVATO DAL GOVERNO IL 15 FEBBRAIO 2013, IN ATTUAZIONE DI COMMI 35 E 36 DELL'ART. 1 DELLA L. N. 190 DEL 2012, **DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33**;*

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 49 E 50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, **DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39**;*

*CODICE DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, APPROVATO CON **D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62** IN ATTUAZIONE DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001, COME SOSTITUITO DALLA L. N. 190.*

PROVVEDIMENTI DELL'ANAC


DELIBERAZIONE N.1064 DEL 13 NOVEMBRE 2019 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PNA 2019

DELIBERAZIONE N.7 DEL 17 GENNAIO 2023 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PNA 2022

DELIBERAZIONE N.311 DEL 12 LUGLIO 2023 RECANTE LINEE GUIDA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

DELIBERAZIONE N.605 DEL 19 DICEMBRE 2023 RECANTE L'AGGIORNAMENTO 2023 DEL PNA 2022.

CICLO DI GESTIONE DEL RISCHIO – ALL.1 PNA 2019



TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. **In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.**

La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra **misure generali e misure specifiche**.

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

Risulta sempre necessario verificare la loro corretta e continua attuazione nel tempo sia attraverso il monitoraggio sia attraverso misure integrative o interventi correttivi. Ciò al fine di assicurare la continuità dell'azione e/o di intercettare criticità che hanno reso inadeguata la misura stessa.

È inoltre importante ribadire che l'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il **“cuore”** del PTPCT (ora sottosezione «Rischi Corruttivi e Trasparenza» del PIAO): tutte le attività (**dall'analisi del contesto** alla valutazione del rischio) precedentemente effettuate sono propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT di ciascuna amministrazione. **È pur vero, tuttavia, che in assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione può rivelarsi inadeguata.**

IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. Appare subito evidente che la correttezza e l'accuratezza dell'analisi svolta incide fortemente sull'individuazione delle misure più idonee a prevenire il rischio: **minore è la conoscenza del processo, più generica sarà l'individuazione degli eventi rischiosi**; più superficiale è la fase di analisi e valutazione del rischio, minori saranno le informazioni utili a tarare le misure di prevenzione in funzione dei rischi individuati e delle caratteristiche dell'organizzazione.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi.

TIPOLOGIE DI MISURE GENERALI E SPECIFICHE

- o controllo;
- o trasparenza;
- o definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- o regolamentazione;
- o semplificazione;
- o formazione;
- o sensibilizzazione e partecipazione;
- o rotazione;
- o segnalazione e protezione;
- o disciplina del conflitto di interessi;
- o regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (*lobbies*).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia “generali” che “specifiche”.

A titolo meramente esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misura “generale” o come misura “specifiche”. Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima “opachi” e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

REQUISITI DELLE MISURE

Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione. Al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, si rappresenta che, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti (sul rischio e/o sul processo in esame) per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. Solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia

Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio. L'identificazione della misura di prevenzione deve essere considerata come una conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso. Se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante di un evento rischioso in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo). Al contrario, se l'analisi del rischio avesse evidenziato, per lo stesso processo, come fattore abilitante per l'evento rischioso il fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo eccessivo dal medesimo soggetto, la rotazione sarebbe una misura certamente più efficace rispetto all'attivazione di un nuovo controllo.

...ALTRI REQUISITI

Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni. Se fosse ignorato quest'aspetto, i PTPCT finirebbero per essere poco realistici e quindi restare inapplicati. D'altra parte, la sostenibilità organizzativa **non può** rappresentare un alibi per giustificare l'inerzia organizzativa rispetto al rischio di corruzione. Pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni: a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace; b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. L'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Per questa ragione, i PTPCT (ora sottosezione del PIAO) dovrebbero contenere **un numero significativo di misure specifiche** (in rapporto a quelle generali), in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo. Nel definire le misure da implementare occorrerà tener presente che maggiore è il livello di esposizione dell'attività al rischio corruttivo non presidiato dalle misure già esistenti, più analitiche e robuste dovranno essere le nuove misure.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT (ora specifica sottosezione del PIAO) in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti previsti dalla legge 190/2012.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Pertanto, soprattutto nell'era del PIAO, questa fase risulta di particolare pregnanza costituendo l'essenza medesima della pianificazione operativa.

ELEMENTI DESCRITTIVI DELLE MISURE

- fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenzata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure (**Vedi tabella**).

ESEMPI INDICATORI DI MONITORAGGIO

Tipologia di misura	Esempi di indicatori
Misure di controllo	n. di controlli effettuati su n. pratiche/provvedimenti
Misure di trasparenza	comunicazione periodica presenza documenti richiesti
Misure di definizione e di promozione dell'etica	n. incontri o comunicazioni
Misure di regolamentazione	verifica adozione del regolamento o del suo aggiornamento
Misure di semplificazione	verifica disposizioni che sistematizzino o semplifichino i processi
Misure di formazione	n. partecipanti per singolo evento formativo /risultanze verifiche apprendimento
Misure di sensibilizzazione	n. iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
Misure di rotazione	n. di incarichi/partiche oggetto di rotazione
Misure di segnalazione e protezione	n. azioni per agevolare, sensibilizzare e garantire i segnalanti
Misure di disciplina del conflitto di interessi	verifica/aggiornamento costante previsione casi generali e specifici di conflitto di interesse
Misure di segnalazione dei rapporti con le lobbies	verifica previsione disciplina volta a regolare il confronto

CHECK-LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT E DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO

Individuazione di misure per il trattamento del rischio

1. Sono state previste e correttamente programmate le misure generali in materia di prevenzione della corruzione quali rotazione, formazione, prevenzione di conflitti d'interesse, *wistleblowing*, *pantouflage*, inconfiribilità e incompatibilità, codici di comportamento, tenendo presente che la misura della trasparenza va trattata in apposita sezione?
2. Per i soggetti tenuti alla predisposizione del PIAO, la formazione è stata programmata come misura di prevenzione della corruzione in collaborazione con i responsabili della sezione dedicata al capitale umano e allo sviluppo organizzativo?
3. Per i soggetti tenuti alla predisposizione del PIAO, la rotazione è stata programmata come misura di prevenzione della corruzione in collaborazione con i responsabili della sopra citata sezione dedicata al capitale umano e allo sviluppo organizzativo?
4. Prima dell'introduzione di altre misure specifiche, è stato verificato se le misure specifiche esistenti o quelle generali di prevenzione del rischio corruttivo già previste si siano rivelate sufficienti e idonee a coprire i rischi rilevati nelle aree considerate?
5. È stato verificato se taluni rischi in aree nevralgiche non presidiati dalle misure "generali" possano essere prevenuti da misure di controllo già esistenti per la gestione ordinaria dei procedimenti (legittimità, regolarità amministrativa, ecc.) e se tali controlli siano effettivamente applicati?
6. È stato valutato, in un'ottica di semplificazione, se le nuove misure specifiche a presidio di determinati rischi siano effettivamente mirate rispetto all'obiettivo che si vuole perseguire

CHECK-LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT E DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO

Progettazione delle misure e del relativo monitoraggio

1. Sono stati indicati i soggetti responsabili dell'attuazione di ciascuna misura?
2. Sono stati indicati i tempi per l'attuazione delle singole misure?
3. Per le misure più complesse, sono state previste fasi per la loro attuazione?
4. E' stato programmato il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure? Sono stati definiti i tempi del monitoraggio, i soggetti responsabili, i criteri/indicatori e le responsabilità e le modalità di verifica?
5. Il monitoraggio ha consentito di verificare l'adeguatezza delle misure?

DAL PTPCT AL PIAO: È NUOVO PARADIGMA?

Art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136 del 9 giugno 2021), convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»*.

Modifiche apportate dall'art.1, comma 12, DL 30.12.2021 n.228: DPR e DM entro il 31.03.2022 e PIAO da adottare entro il 30.04.2022.

Modifiche apportate dall'art.7 DL 30.04.2022 n.36 convertito dalla Legge 29.06.2022, n.79: Rinvio al 30.06.2022 per adozione PIAO.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 *«Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione»*.

DM 30 giugno 2022, n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze *«Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»*.

DM 25 luglio 2023 del MEF recante *«Aggiornamento degli allegati al D.lgs. 23 giugno 2011, n.188»*

AMMINISTRAZIONI TENUTE AD ADOTTARE IL PIAO IN FORMA “INTEGRALE” - SE CON UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 50 - E IN FORMA “SEMPLIFICATA” - SE CON MENO DI 50 DIPENDENTI

- AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
- AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
- REGIONI, PROVINCE, COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE, COMUNITÀ MONTANE, E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, ENTI TERRITORIALI DI AREA VASTA
- ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E AFAM
- ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
- CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E LORO ASSOCIAZIONI
- ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI
- AMMINISTRAZIONI, AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
- AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARAN)
- AGENZIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, ESCLUSE QUELLE CHE HANNO NATURA DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI
- AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
- CONI
- ORDINI PROFESSIONALI (CFR. ANCHE DELIBERA N. 777 DEL 24 NOVEMBRE 2021 CON CUI ANAC HA INTRODOTTI SEMPLIFICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI)

AMMINISTRAZIONI/ENTI TENUTI AD ADOTTARE IL PTPCT (O MISURE INTEGRATIVE DEI MOG 231 PER GLI E.P.E.)

- ENTI PUBBLICI ECONOMICI, COMPRESSE L'AGENZIA DEL DEMANIO E L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
- AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI DI GARANZIA, VIGILANZA E REGOLAZIONE
- SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E ISTITUZIONI EDUCATIVE

***SOGGETTI CHE ADOTTANO MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MOG 231 OVVERO UN DOCUMENTO
CHE TIENE LUOGO DEL PTPCT***

- SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO, ANCHE CONGIUNTO E ANCHE INDIRETTO, ESCLUSE LE SOCIETÀ QUOTATE
- ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO COMUNQUE DENOMINATI, ANCHE PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 2-BIS, CO. 2, LETT. C), D.LGS.N. 33/2013 (VALE A DIRE AVENTI UN BILANCIO SUPERIORE A CINQUECENTOMILA EURO, LA CUI ATTIVITÀ SIA FINANZIATA IN MODO MAGGIORITARIO PER ALMENO DUE ESERCIZI FINANZIARI CONSECUTIVI NELL'ULTIMO TRIENNIO DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IN CUI LA TOTALITÀ DEI TITOLARI O DEI COMPONENTI DELL'ORGANO D'AMMINISTRAZIONE O DI INDIRIZZO SIA DESIGNATA DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI).

PERMETTETEMI...

COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 10 gennaio 2024 **Termine del 31 gennaio per l'adozione e la pubblicazione dei PIAO e dei PTPCT 2024- 2026**

L'Autorità desidera rammentare alle pubbliche amministrazioni tenute all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti di programmazione, nell'ambito dello stesso PIAO, va predisposta anche la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Indicazioni al riguardo sono contenute nella delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del PNA 2022.

Rimane fermo che il termine per l'adozione del PIAO 2024-2026 è il prossimo 31 gennaio, in conformità a quanto previsto dal legislatore. **E' tuttavia opportuno evidenziare che, per i soli enti locali, il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 15 aprile 2024, a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 disposto dal decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023.**

Per le amministrazioni e gli enti tenuti all'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – PTPCT, all'adozione di un documento che tiene luogo dello stesso o all'integrazione del modello 231, il termine resta fissato al 31 gennaio 2024, secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012 (articolo 1, comma 8).

Si segnala, infine, che nel PNA 2022 è stata introdotta un'importante semplificazione per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti. Dopo la prima adozione, infatti è possibile confermare nel triennio, con apposito atto motivato dell'organo di indirizzo, lo strumento programmatico adottato nell'anno precedente (Sezione anticorruzione del PIAO, PTPCT, documento che tiene luogo dello stesso o misure integrative del MOG 231).

Si rammenta che ciò è possibile ove, nell'anno precedente:

- a) non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- b) non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- c) non siano stati modificati gli obiettivi strategici;
- d) per chi è tenuto ad adottare il PIAO, non siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Tutto ciò, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 6 AGOSTO 2021, N. 113.

ART. 6 - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

1. PER ASSICURARE LA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE E PROCEDERE ALLA COSTANTE E PROGRESSIVA SEMPLIFICAZIONE E REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI ANCHE IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CON ESCLUSIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, CON PIÙ DI CINQUANTA DIPENDENTI, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO ADOTTANO IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE, DI SEGUITO DENOMINATO PIANO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISCIPLINE DI SETTORE E, IN PARTICOLARE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 E DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.

STRALCI PARERE CDS N.506/2022

(L'INTRINSECA ETERogeneità DEL PIAO E GLI STRUMENTI PER EVITARE IL RISCHIO DELL'ULTERIORE «LAYER OF BUREAUCRACY»)

La sfida operativa sembra essere costituita dalla capacità del Piao di affermarsi come strumento di effettiva semplificazione. Uno strumento che non deve costituire (e questo è chiaro, nelle intenzioni del legislatore) ciò che nella pratica internazionale viene definito un ulteriore “*layer of bureaucracy*”, **ovvero un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l'ulteriore onere – layer, appunto – di ricomporli nel più generale Piao.**

Al contrario, il Piao, nella ratio dell'art. 6, sembra dover costituire uno **strumento unitario, “integrato”** (lo rende esplicito la definizione stessa), che sostituisce i piani del passato e li “metabolizza” in uno strumento nuovo e omnicomprensivo, crosscutting, che consenta un'analisi a 360 gradi dell'amministrazione e di tutti i suoi obiettivi da pianificare.

Pertanto, il Piao dovrebbe porsi nei confronti dei piani preesistenti come uno strumento di riconfigurazione e integrazione (**necessariamente progressiva e graduale**), sia per realizzare in concreto gli obiettivi per i quali è stato concepito dal comma 1, ovvero “assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa”, “migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese”, “procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi”, sia per recepire in pratica i contenuti indicati dalle direttrici di riforma.

IL RIFERIMENTO È CIÒ CHE È AL DI FUORI...

Soprattutto, per rendere effettiva la volontà del legislatore, l'intero processo dovrà avere come obiettivo ciò che è **“al di fuori”** della P.A., ovvero i cittadini e le imprese che ne fruiscono i servizi. È per loro, soprattutto, che questa ingente mole di pianificazione dovrebbe essere svolta. **Occorrerà quindi, nella pratica, evitare la autoreferenzialità, minimizzare il lavoro formale (evitando la *worst practice* di copiare i piani preesistenti, o quelli di altre amministrazioni), limitare all'essenziale il lavoro “verso l'interno” e valorizzare, invece, il lavoro che può produrre risultati utili “verso l'esterno”, migliorando il servizio dell'amministrazione pubblica.** Tale integrazione e “metabolizzazione” dei piani preesistenti e, soprattutto, tale valorizzazione “verso l'esterno” non potrà che avvenire, come si è osservato, progressivamente e gradualmente: sarebbe velleitario e poco realistico pensare che a ciò basti la sola aggregazione dei sottopiani nel Piao.

STRALCIO PARERE CDS N.902/2022

Con riferimento al disegno generale delineato dal decreto ministeriale, qui sottoposto al parere di questo Consiglio di Stato, la Sezione rileva che **non appare fugato il rischio che il Piao si risolva, come si ebbe modo di rilevare nel parere n. 506 del 2022, in una giustapposizione di Piani, quasi a definirsi come un ulteriore *layer of bureaucracy*.**

Nelle disposizioni, volte a definire i contenuti del Piao, sulla scorta di quanto indicato nell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 80 del 2021, **si riflettono infatti perduranti differenze fra i Piani destinati ad essere assorbiti in questo nuovo strumento.**

...ED ANCORA

Le sezioni e le sottosezioni del Piao, come descritte, rinviano infatti, espressamente, a soggetti diversi quanto a predisposizione e a monitoraggio oltre ad alludere a effetti diversi.

Un insieme di disposizioni, ricordate qui in via esemplificativa, che, in questi loro rinvii ai differenti contesti normativi di riferimento dei differenti Piani, appaiono ancora disomogenee e non armonizzate, e accrescono dunque l'eventualità che il Piao possa andare a costituire, in concreto, "un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti Piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l'ulteriore onere – layer, appunto – di ricomporli nel più generale Piao" (cfr. pt. 4.1. parere n. 506 del 2022), anziché affermarsi come strumento unitario che sostituisce e metabolizza i Piani del passato, per quella "visione integrata dell'organizzazione" di cui parla anche l'AIR.

CON LA PREVISIONE DELLA FORMAZIONE NELL'ART.12 DEL DM...

...SI È INTESO DARE RISPOSTA ALLA NECESSITÀ, EVIDENZIATA DA QUESTA SEZIONE NEL PARERE N. 506 DEL 2022, DI PROGRAMMARE “ATTIVITÀ SPECIFICHE DI FORMAZIONE ADEGUATA DI PERSONALE PER INTRODURRE UNA CULTURA “**NUOVA**” DELLA PROGRAMMAZIONE, CHE POSSA FAR EVOLVERE QUELLA DI CHI OGGI REDIGE I SINGOLI PIANI (RECTIUS, SOTTOPIANI DEL PIAO) CON UN APPROCCIO CHE APPARE PREVALENTEMENTE FORMALISTICO E NON **RESULT ORIENTED**. SENZA DUBBIO SI TRATTA DI UNA “PRIMA” RISPOSTA, COME TALE APPREZZABILE, SPECIE IN CONSIDERAZIONE DEI TEMPI, COMUNQUE RISTRETTI, ENTRO I QUALI SI INTENDE DARE AVVIO AL NUOVO STRUMENTO. A QUESTI EFFETTI, TUTTAVIA, UNA “RISPOSTA DI URGENZA”, PROPRIO IN QUANTO TALE, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA ANCHE DA ALTRE ATTENZIONI E DA ALTRE AZIONI PER RENDERE CREDIBILE QUELLA ATTIVITÀ DI CAPACITY BUILDING, ESSENZIALE ANCHE ALLA FORMAZIONE DI UNA CULTURA NUOVA DELLA PROGRAMMAZIONE, CHE NON RIPOSA SOLO SU PERCORSI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALE, COME SONO QUELLI CHE QUI PAIONO IMMAGINATI (DEDICATI, IN BASE A QUANTO STABILISCE L'ART.12, AL SOLO PERSONALE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO), MA IMPLICA INTERVENTI E RIPENSAMENTI ANCHE DEI CONTESTI ORGANIZZATIVI NEI QUALI SONO CHIAMATE A SVILUPParsi LE NUOVE COMPETENZE E LE NUOVE CONSAPEVOLEZZE DELLE QUALI IL PIAO SI CANDIDA AD ESSERE STRUMENTO, FRA GLI ALTRI, DI AFFERMAZIONE E SVILUPPO.

...IN CONCLUSIONE

Ed è, perciò, che questa Sezione rinnova la propria raccomandazione per un approccio graduale all'innovazione rappresentata dall'introduzione del Piao, nella consapevolezza dei “**costi**” e dei “**tempi**” necessari alla costruzione di ambienti e di sistemi capaci di riconoscerlo e, perciò, di farne un effettivo strumento non già “di riforma”, ma “per riforme”.

RIFLESSIONE...

Ma, nell'Ente Locale, chi ha la responsabilità di evitare il rischio che il PIAO si risolva in una giustapposizione di Piani, quasi a definirsi come un ulteriore *layer of bureaucracy*? O meglio, chi deve/dovrebbe essere l'artefice di un cambio, graduale ma costante, di cultura organizzativa?

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016 - 2018

ART. 101 - FUNZIONI DI SOVRAINTENDENZA E COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO

1. Nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell'art. 108 del d. Lgs. n. 267/2000, l'assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovrintendenza alla gestione complessiva dell'ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento.

2. L'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Segretario Comunale e Provinciale, è compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti.

IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021

ART. 60 NUOVA DISCIPLINA DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Comma 2. Entro i valori di cui al comma 1, gli enti determinano, previo confronto ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. a), la retribuzione di posizione sulla base dei seguenti criteri di graduazione:

- a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo;
- b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche.

COERENZA TRA PERFORMANCE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (GIÀ PRIMA DEL PIAO)

Art. 1 (L. n.190/2012)

8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. (...)

Art. 44 (D.Lgs. n.33/2013)

Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel ((*Piano triennale per la prevenzione della corruzione*)) e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

SI DEVE PARTIRE DAL DUP/VALORE PUBBLICO

Alcuni esempi di obiettivi strategici:

- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR
- **revisione e miglioramento della regolamentazione interna** (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)
- promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione)
- **incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni**
- miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- **miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno**
- **digitalizzazione** dell'attività di rilevazione e valutazione del rischio e di monitoraggio
- individuazione di soluzioni innovative per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente anche ai fini della promozione del valore pubblico
- **miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione)**
- **promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche (ad esempio costituzione/partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale)**
- **consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance**
- **integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT o della sezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO e il monitoraggio degli altri sistemi di controllo interni**
- miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente
- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici e alla selezione del personale coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO PER GLI ENTI LOCALI

Art.3 , commi 2 e 3, TUEL

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

RISPETTO DEL TERMINE PROCEDIMENTALE

Art. 2. Legge n.421/1990 (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. (...)

4. (...)

4-bis. Le pubbliche amministrazioni **misurano e pubblicano** nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.

(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020)

ART.1 LEGGE N.190/2012

28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

LI CONOSCIAMO I PROCESSI?

La **mappatura dei processi** è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. **L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare, in forma chiara e comprensibile, nel PTPCT.**

Una mappatura dei processi adeguata consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo. **Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un *output* destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).**

CONTENUTO DEL PIAO –ART.3 COMMA 1 LETT.C, N.3

3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi **con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico.**

ELEMENTI DA RILEVARE DALLA MAPPATURA

Per descrivere in maniera efficace ed esaustiva i singoli processi si consiglia di rappresentare i seguenti elementi:

- o elementi in ingresso che innescano il processo – “*input*”;
- o risultato atteso del processo – “*output*”;
- o sequenza di attività che consente di raggiungere l’*output* – le “attività”;
- o responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;
- o tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari);
- o vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari);
- o risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo));
- o interrelazioni tra i processi;
- o criticità del processo.

TORNANDO ALL'OBIETTIVO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE/PERFORMANCE

Indicatore di obiettivo

Descrizione

Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

Formula

N. procedimenti amministrativi conclusi entro i termini di legge/N. procedimenti amministrativi di competenza della struttura di riferimento*100

Risultato atteso (esempio CMRC)

≥87%

SEMPLIFICAZIONE

Per le amministrazioni e gli **enti con meno di 50 dipendenti** si ritiene, in una logica di semplificazione – e in considerazione della sostenibilità delle azioni da porre in essere - di indicare **le seguenti priorità rispetto ai processi da mappare e presidiare con specifiche misure:**

- processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR (ove le amministrazioni e gli enti provvedano alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR) e dei fondi strutturali. Ciò in quanto si tratta di processi che implicano la gestione di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea,
- **processi direttamente collegati a obiettivi di performance,**
- processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche a cui vanno, ad esempio, ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati,

...ANCHE NEL MONITORAGGIO.

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 1 a 15

Cadenza temporale: è raccomandato che il monitoraggio venga svolto almeno 1 volta l'anno

Campione: rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 30%, salvo deroga motivata.

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 16 a 30

Cadenza temporale: il monitoraggio viene svolto 2 volte l'anno

Campione: rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 30 %, salvo deroga motivata.

Monitoraggio per amministrazioni/enti con dipendenti da 31 a 49

Cadenza temporale: il monitoraggio viene svolto 2 volte l'anno

Campione: rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 50 %, salvo deroga motivata.

...E PER LA TEMPISTICA DELL'AGGIORNAMENTO.

Art. 6 DM n.132 del 2022 - Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

a) autorizzazione/concessione;

b) contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;

d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2. 4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.

A PROPOSITO DI TERMINE...

Il termine per il pagamento delle transazioni commerciali è previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 ed è stabilito in trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura (o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente) (comma 2), elevabili a sessanta qualora il debitore sia una pubblica amministrazione e tale termine sia concordato per iscritto (comma 4); il termine è di sessanta giorni per gli enti del settore sanitario (comma 5). Tale disciplina si riferisce alle transazioni commerciali, e ne sono quindi esclusi i pagamenti relativi a contributi, trasferimenti ed a fattispecie che non configurino una "transazione commerciale" con corrispettivo.

Art. 4-bis. Decreto Legge del 24 febbraio 2023, n. 13 (Decreto PNRR 3) recante Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

Comma 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

STRALCIO CIRCOLARE RGS N.1/2024

Ciò premesso, nelle more della revisione del sistema di valutazione della performance, sarà necessario procedere – come stabilito dalla disposizione sopra richiamata - all'integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e dei contratti dei dirigenti apicali delle rispettive strutture. Conseguentemente, dovranno essere integrate anche le schede di programmazione degli obiettivi del predetto personale prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento.

CCNL AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI 2016/2018

Art. 48 Incarichi dirigenziali

1. Tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale.
2. L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell'ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono.
3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si attengono al principio generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a quanto previsto per i dirigenti delle avvocature civiche e della polizia locale dall'art.1, comma 221, della legge 208/2015.
4. Nel rispetto della vigente legislazione, con il provvedimento di conferimento, l'ente individua l'oggetto, la durata dell'incarico e **gli obiettivi da conseguire**, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice.
5. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 12 DEL MEDESIMO CCNL RECANTE LA DISCIPLINA DE « IL CONTRATTO INDIVIDUALE»

1. Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione o il Ministero dell'Interno, per i segretari, e l'interessato si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione Europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL.

2. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:

a) la data di inizio del rapporto di lavoro, che per i segretari coincide con la prima effettiva assunzione in servizio;

b) termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato; tale indicazione non trova applicazione per i segretari;

c) l'inquadramento giuridico e il trattamento economico fondamentale; per i segretari il riferimento è alla qualifica di assunzione ed al trattamento iniziale di fascia;

d) la durata del periodo di prova; i segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova;

e) la sede di destinazione; per i segretari la disciplina della fase iniziale del rapporto e la relativa prima sede di destinazione.

DECRETO LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19 RECANTE “ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR -4)”

I commi da 6 a 9 dell'art.40 prevedono che i Sindaci dei Comuni con più di 60.000 abitanti che presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato al 31 dicembre 2023 **superiore a dieci giorni** debbano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, analizzare le cause dei ritardi e predisporre il Piano degli interventi per superarli che dovrà indicare il responsabile del procedimento e le misure per efficientare le procedure di spesa nonché prevedere l'inserimento, nell'organizzazione, di una struttura dedicata al pagamento dei debiti commerciali. Il Piano, approvato in Giunta, dovrà essere trasmesso entro il 31 marzo 2024 per la valutazione di un Tavolo Tecnico (co.8) composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale Comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Il Tavolo comunicherà gli esiti della valutazione agli Enti interessati. Se la valutazione è positiva, viene firmato un accordo tra il Sindaco e il Ministro dell'Economia e delle Finanze che recepisce i contenuti del Piano. Se la valutazione è negativa e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo, il Tavolo informa, per il tramite del MEF, la Cabina di Regia per il PNRR per le iniziative di competenza. Analoga segnalazione sarà trasmessa dal Tavolo alla Cabina di Regia circa discrepanze significative dovessero emergere dal monitoraggio dell'attuazione del Piano. Le disposizioni sopra citate si applicano anche alle Province e alle Città metropolitane che, al 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo superiore a dieci giorni.

SEMPRE SUL MONITORAGGIO

DM 30 giugno 2022, n.132 - Art. 5 Sezione Monitoraggio

1. La sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili.

2. Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mentre il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC. Per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 9 MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI PIANI INTEGRATI DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE E DELLE PERFORMANCE ORGANIZZATIVE

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Piano integrato di attività e organizzazione è comunque redatto secondo il modello allegato al presente decreto.

MONITORAGGIO INTEGRATO...

Unica regia?

SE LA BUROCRAZIA È LENTA COME 150 ANNI FA

ALFONSO CELOTTO

DS8165

Dal Mansionario delle operazioni per l'emissione di mandato di pagamento - Ministero dell'Interno del Regno d'Italia, anno 1866: «Redazione del decreto di concessione del sussidio - 20 minuti, Copiatura del decreto - 15 minuti, Redazione del mandato - 5 minuti, Registrazione al conto d'articolo - 1 minuto...». Impressiona rileggere questa descrizione di 150 anni fa che elenca minuziosamente un procedimento burocratico: quindici passaggi (fino alla «partecipazione dell'ammissione alla parte interessata»), per un tempo complessivo di 77 minuti e un costo stimato per lo Stato (in inchiostro, carta, illuminazioni degli uffici, tempi di lavoro) di una lira e 12 centesimi.

Impressiona perché, ancora oggi, il procedimento è sostanzialmente il medesimo. Un procedimento pieno di passaggi formali, spesso autoreferenziali, senza la possibilità per il cittadino di sapere se e quando la Pubblica Amministrazione deciderà. Questa è la burocrazia lenta, potremmo dire sesquipedale, che inquieta e intimorisce i cittadini, in un profluvio di moduli, dichiarazioni, carte, tempi di attesa, la maggior parte delle volte inutili, perché l'Amministrazione spesso, troppo spesso, non risponde. Non rispondeva nel 1866 e non risponde ancora oggi. Burocrazia è una parola che atterrisce ognuno di noi. Perché ci fa pensare a quella scia di formalità e procedure, spesso avvertite come eccessive e inutili, con cui ci dobbiamo scontrare quando va richiesta la CIE o si deve presentare la domanda per l'iscrizione di un figlio a scuola. Uno dei più grandi timori quando avviamo un procedimento burocratico è che l'Amministrazione non ci risponda: perché non si riesce mai a sapere con esattezza se e quando la burocrazia evaderà la nostra richiesta, malgrado una serie di leggi e regolamenti sui tempi dei procedimenti, fino dal 1866. Insomma, avere a che fare con l'Amministrazione è spesso una snervante via crucis.

In questa settimana, il Presidente del TAR Lazio, Antonino Savo Amodio ha inaugurato l'Anno giudiziario con una relazione che contiene numeri molto interessanti. Nel 2023 sono stati depositati 17.012 ricorsi contro Ministeri e Amministrazioni. Il dato è già di per sé significativo, ma quello che più fa riflettere è che 4.266 ricorsi sono contro il silenzio o una mancata risposta di una Amministra-

zione e 1.909 per l'ottemperanza a sentenza. In altre parole, oltre un terzo di tutti i ricorsi è stato presentato per contestare una Pubblica amministrazione che non risponde a una istanza o che, peggio ancora, non dà seguito a una sentenza che la condanna. Una sfiducia radicata e consolidata da anni, per come già raccontato da Calamandrei nel 1956: questa è «la maledizione secolare che grava sull'Italia: il popolo non ha fiducia nelle leggi perché non è convinto che queste siano le sue leggi. Ha sempre sentito lo Stato come un nemico. Lo Stato rappresenta agli occhi della povera gente la dominazione... Finora lo Stato non è mai apparso alla povera gente come lo Stato del popolo. Da secoli i poveri hanno il sentimento che le leggi siano per loro una beffa dei ricchi: hanno della legalità e della giustizia un'idea terrificante, come di un labirinto di tranelli burocratici predisposti per gabbare il povero e per soffocare sotto le carte incomprensibili tutti i suoi giusti reclami». Il mansionario citato in apertura è del 1866, quando il Regno d'Italia stava cercando la sua unificazione anche giuridica. La pagina di Calamandrei è stata scritta 10 anni dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, quando lo Stato faticosamente si ricostituiva e cercava di trovare un ordine nella sua gestione. Eppure, ora, nulla è cambiato, malgrado abbiamo molti più strumenti per far funzionare la burocrazia. Pensiamo al digitale che potrebbe semplificare - e già lo sta facendo - non solo le nostre vite, ma anche un'inutile e farraginoso macchinario, che risulta anacronistica e desueta. Abbiamo la necessità di evolvere, di connettere la Pubblica Amministrazione alla rivoluzione digitale, per favorire un nuovo dialogo Stato-cittadino. Senza costringere tutti noi a rivolgersi ad un avvocato per cercare di farsi rispondere. Senza, comunque, avere la certezza che una risposta positiva produca l'effetto desiderato. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SISTEMA DEI CONTROLLI

Art.147 TUEL

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

TRATTO DALLE LINEE GUIDA FORNITE DALLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI PER LE RELAZIONI ANNUALI DEL SINDACO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI, DEL SINDACO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEL PRESIDENTE DELLE PROVINCE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NEGLI ANNI 2022 E 2023. (DEL. N.2/2024)

La circolarità delle informazioni e il progressivo miglioramento dei processi di analisi interna rispondono all'esigenza di procedere più speditamente lungo il percorso di evoluzione dei sistemi di pianificazione, misurazione e valutazione della performance a supporto dei processi decisionali. In questa direzione, è essenziale sviluppare una sinergica collaborazione fra le diverse metodologie di controllo, con relativo affinamento dei metodi e dei contenuti delle pertinenti tipologie coinvolte nel processo integrativo.

RIFLESSIONE...

Come far dialogare il PIAO con il sistema dei controlli?

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 147 bis TUEL


Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

TALE TIPOLOGIA DI CONTROLLO DOVREBBE PERSEGUIRE LE SEGUENTI FINALITÀ:


- monitorare e verificare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- rilevare la legittimità dei provvedimenti e registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente ove vengano ravvisate patologie;
- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.



L'obiettivo finale è quello di determinare, attraverso il monitoraggio condotto con le modalità appresso indicate, un miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e dell'attività di redazione degli atti.

SE QUESTO È IL VERO OBIETTIVO...

...l'attività di controllo è volta **anche** a fornire un supporto agli uffici.



Sempre la recente deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (n. 2/2024), sottolinea l'importanza dell'esercizio dei controlli in corso di gestione, *“nel senso di non attendere l'esito ultimo dell'attività con la rendicontazione, ma di intervenire durante lo svolgimento”*.

In questa logica, come si legge nel provvedimento, *“l'efficacia dei controlli potrà essere misurata nella capacità di individuare potenziali situazioni di criticità, anche future, suggerendo tempestivamente e in chiave collaborativa l'adozione di misure correttive”*.

CADENZA DEL CONTROLLO

Autotutela (art.21 *nonies* legge n.241 /1990)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 *octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro **un termine ragionevole**, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

SNELLEZZA DEL CONTROLLO

- a) titolarità del potere amministrativo, competenza all'adozione dell'atto
- b) insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- c) sussistenza dei requisiti di legittimazione degli eventuali destinatari dell'atto;
- d) conformità alle norme giuridiche di rango comunitario, nazionale e regionale di carattere generale, con particolare riferimento, tra l'altro, alle disposizioni relative al procedimento amministrativo, al trattamento dei dati personali ed all'amministrazione digitale;
- e) conformità allo Statuto e ai Regolamenti dell'ente;
- f) coerenza con gli strumenti di programmazione e conformità al PIAO;
- g) rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- h) rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza, digitalizzazione e accessibilità previsti dall'ordinamento giuridico ed esplicitati dall'ente;
- i) sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione;
- l) correttezza formale del testo e dell'esposizione (**già un di più**).

ESPERIENZE...

Efficienza ed economicità

Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame evidenzia una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o interne

Rispetto delle attività/efficacia

Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame ha effettivamente generato gli effetti giuridici - tecnici o economici previsti

...ANCORA...

Qualità dell'atto amministrativo	L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche da un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo.
----------------------------------	--

Rapporto tra la definizione di legittimità e quella di correttezza

...QUINDI...

Non complichiamoci la vita! E soprattutto visto che le *software house* le paghiamo, personalizziamo i contenuti ed adeguiamoli alle nostre concrete esigenze.

LA TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 36/'23

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinvia oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2). In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);

- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;

- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."

- **che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;**

- **che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.**

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;

- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

ALLEGATO 1 DELIBERA ANAC N.264/2023

<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>
Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche
ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo
ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo
Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo
Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo
Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale